

ANCHE IL SINDACATO PUO' ESSERE OBBLIGATO ALLA REINTEGRA

Con la Sentenza n°22873 depositata il 10.11.2010, la Cassazione ha accolto il ricorso della dipendente di un'associazione sindacale che rivendicava il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Secondo la Corte, sebbene l'art. 4 L.108/90 consentirebbe alle organizzazioni di tendenza di derogare alla tutela reale offerta dall'art. 18 L. 300/70, ciò non esclude che tale deroga venga meno qualora si dimostri che l'organizzazione conseguiva uno scopo di lucro e che quindi aveva assunto, nel concreto svolgimento della sua attività, natura imprenditoriale. Inoltre, afferma la Corte, l'onere di dimostrare la non applicabilità del citato art. 18 sarà a carico del datore di lavoro che invoca tale deroga e non del lavoratore.

Ud. 13/10/10
R.G.N. 13347/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele	- Presidente -
Dott. PICONE Pasquale	- Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe	- rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto	- Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13347/2007 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO GREGORIO, rappresentata e difesa dall'avvocato INTILISANO Pietro, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FEDERAZIONE PROCINZIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato VESCI Gerardo, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 97/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/04/2006 R.G.N. 447/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato VESCI GERARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento primi tre motivi assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso in parziale accoglimento della domanda avanzata da E.M. d'impugnativa del licenziamento intimato, in data 6 novembre 2001, dalla Federazione in epigrafe di cui era dipendente, dichiarava l'illegittimità del predetto licenziamento con condanna della parte convenuta a riassumerla o in mancanza a risarcirle il danno nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte di Appello di Venezia, su gravame della lavoratrice, respingeva i motivi afferenti rispettivamente la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento e l'applicabilità della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e successive modifiche stante la natura d'organizzazione di tendenza del datore di lavoro.

Accoglieva la predetta Corte il motivo relativo al risarcimento del danno che veniva determinato nella misura di quattordici mensilità.

Avverso tale sentenza E.M., ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

Resiste con controricorso la Federazione in epigrafe che deposita, altresì, memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la ricorrente, deducendo violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nonché della L. n. 108 del 1990, art. 4, formula il relativo quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Allega, richiamando Cass. 11 luglio 2001 n. 9396, che la Corte del merito non ha ben valutato la circostanza che la Federazione svolge anche attività, cui essa ricorrente era addetta, produttiva di servizi nei confronti dei soci e non soci e del mercato.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 ed erronea applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 4, pone il connesso quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'esercizio di attività imprenditoriali da parte delle associazioni di tendenza rende applicabile la tutela reale solo nel caso in cui l'attività di servizi resa nel mercato sia prevalente rispetto all'attività sindacale, mentre invece l'operatività del denunciato art. 18 si basa su di un criterio oggettivo di appartenenza del lavoratore al ramo che svolge attività imprenditoriale indipendentemente dalla prevalenza di tale attività.

Con la terza censura la E., affermando violazione degli artt. 2967 e 1218 c.c., nonché della L. n. 604 del 1966, art. 5, articola il relativo quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c..

Asserisce che i giudici di appello hanno erroneamente posto a carico del lavoratore l'onere della prova in merito alla circostanza che l'attività UMA, cui era addetta essa ricorrente, svolta nei confronti dei non soci fosse esercitata con caratteristiche imprenditoriali, mentre secondo Cass. S.U. del 10 gennaio 2006 n. 141 l'onere della prova della inapplicabilità della tutela reale grava in capo al datore di lavoro. Richiama al riguardo la ricorrente, altresì, Cass. 13 luglio 2006 n. 15948.

Con la quarta censura la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 2082 c.c., erronea applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 4, nonché vizio di motivazione, formula più quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ed indica i fatti controversi.

Allega al riguardo la ricorrente che l'attività di assistenza svolta in favore degli associati non costituisce, come sancito dalla Cassazione S.U. del 10 gennaio 2006 n. 141, esercizio di attività politica o sindacale e dunque i lavoratori ivi addetti godono della tutela reale.

Sostiene, poi, la ricorrente, che, ai fini della qualificazione della natura imprenditoriale, non occorre, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte del merito, la prova

dell'impiego di macchinari, personale e capitale essendo sufficiente l'accertata professionale e continua produzione di servizi.

Asserisce inoltre, che la sentenza impugnata e' contraddittoriamente motivata laddove prima accerta che essa ricorrente era addetta al servizio UMA e poi ritiene che non e' stata fornita la prova in relazione al personale impiegato presso il suddetto servizio.

Prospetta ancora che la sentenza di appello e' insufficientemente motivata in punto di asserita mancata prova del carattere imprenditoriale della gestione del servizio in parola in quanto non si e' tenuto conto dei ricavi conseguiti dalle prestazioni rese e degli altri elementi risultanti dalle prove testimoniali comprovanti i ricavi, il personale ed i mezzi utilizzati nonche' la prestazione di altri servizi fiscali resi da parte della Federazione. Ne', conclude la ricorrente, la Corte del merito ha motivato in relazione alla professionalita' del servizio effettuato, alla economicita' della gestione, all'organizzazione intesa come impiego coordinato di fattori produttivi e alla concorrenza del mercato.

E' pregiudiziale l'esame del terzo motivo concernente l'onere della prova relativo alla natura imprenditoriale o meno dell'attivita' svolta dalla Federazione, presso la quale era stata addetta la ricorrente.

In proposito la Corte del merito, dopo aver accertato, sulla base del prodotto statuto e dei relativi richiami negli scritti difensivi della Fondazione, che la stessa, costituendo emanazione politica, sindacale e territoriale della Confederazione nazionale cui aderisce, ha natura di organizzazione di tendenza, ha ritenuto inapplicabile, ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 4, il regime della tutela reale. Ha pero', precisato, la predetta Corte, che tale prova documentale non esclude che il lavoratore possa invocare la tutela reintegratoria ove dimostri che il datore di lavoro, nonostante le previsioni statutarie, abbia nello svolgimento della sua attivita' assunto una natura diversa, e, in particolare, natura imprenditoriale. Siffatta dimostrazione ha tuttavia, rilevato, la Corte territoriale, non puo' considerarsi fornita in quanto non e' stato dedotto dalla lavoratrice, non solo che l'attivita' di assistenza fiscale, allorché essa E. era addetta al relativo sportello, fosse espletata anche nei confronti dei non soci, ma anche che l'attivita' costituita dal servizio UMA costituisse l'attivita' principale - secondo il criterio della prevalenza - della associazione convenuta tale da determinare uno stravolgimento della sua natura. Ne', aggiunge la Corte di appello, e' stata fornita la prova che tale attivita' fosse espletata con le caratteristiche imprenditoriali non potendosi desumere - in mancanza di ulteriori specificazioni in ordine a mezzi, personale, capitali e macchinari - la natura imprenditoriale dell'attivita' espletata solo da un "ricavo" per il servizio reso essendo ben possibile che soggetti c.d.

di tendenza possano avere disponibilita' economiche senza snaturamento della loro attivita' principale.

Ritiene questo Collegio, in continuita' giuridica con quanto rilevato nella sentenza di questa Corte del 15 aprile 2005 n. ^837, che ai fini dell'applicabilita' della speciale regola della deroga al regime generale della tutela reale prevista dalla L. n. 108 del 1990, art. 4, in favore delle associazioni di tendenza non e' sufficiente la riconducibilita' del datore di lavoro ad una delle tipologie di organizzazioni di tendenza indicate dallo stesso art 4 cit., ma e' altresì necessaria la mancanza di scopo di lucro e di un'organizzazione imprenditoriale.

Il richiamato art. 4, infatti, oltre ad elencare le organizzazioni di tendenza destinatarie della disciplina derogatoria, richiede anche che non si tratti di "imprenditori" e che non vi sia un "fine di lucro".

Ne, come ritenuto da questa Corte (V. Cass. S.U. 1 ottobre 1996 n. 8588, Cass. 26 gennaio 2004, n. 1367 e Cass. 15 aprile 2005 n. 7837 cit.) e' necessario, ai fini di cui trattasi, identificare un imprenditore in senso stretto, assoggettato alla disciplina

dell'impresa in quanto e' sufficiente che l'attivita' dell'associazione sia organizzata a modo di impresa e, quindi, secondo un criterio di economicita'.

Dalla natura derogatoria, rispetto alla disciplina generale della tutela reale prevista per tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, della previsione di cui all'art. 4, in parola discende che il datore di lavoro, il quale invochi siffatta deroga, ossia l'inapplicabilita' del regime di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, per effetto della disposizione di cui al citato art. 4, deve provare, non solo di svolgere una delle attivita' ivi elencate, ma anche che tale attivita' e' esercitata senza fini di lucro e non secondo modalita' organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale.

Non e' quindi, corretta in diritto la sentenza appellata che, accertata la riconducibilita' dell'attivita' svolta dalla Federazione in una di quelle elencate nel richiamato art. 4, ha posto, poi, al fine della esenzione di detta Federazione dalla disciplina della tutela reale, a carico del lavoratore l'onere della prova degli altri requisiti concernenti l'assenza del fine di lucro e dell'esercizio dell'attivita' non a modo d'impresa.

Il motivo scrutinato, pertanto, va accolto rimanendo in esso assorbito l'esame degli altri motivi.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte di appello indicata in dispositivo che si adeguera' al principio di diritto sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimita' alla Corte di appello di Trento.

Così' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010